

**ACCORDO VOLONTARIO PER IL RIUTILIZZO DEI GESSI
PROVENIENTI DAL CICLO DI PRODUZIONE DEL
BIOSSIDO DI TITANIO DELL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ
TIOXIDE EUROPE DI SCARLINO.**

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di _____, presso _____, le seguenti parti :

§ REGIONE TOSCANA

§ PROVINCIA DI GROSSETO

§ COMUNI DI:

– FOLLONICA

– SCARLINO

– GAVORRANO

§ SOC. HUNTSMAN TIOXIDE EUROPE S.R.L.

§ FILCTEM-CGIL

§ UILTEC-UIL

§ UGL- CHIMICI

§ R.S.U.

§ FIALC-CISAL

§ FEMCA-CISL

PREMESSO CHE:

In data 24 febbraio 2004 è stato sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Roccastrada, A.R.P.A.T., A.S.L. n. 9, Soc. Tioxide Europe S.R.L., Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl- Chimici e R.S.U. un accordo volontario per l'impiego in operazioni di recupero dei "rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione del biossido di titanio", in appresso denominati "gessi", provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dello stabilimento di Scarlino della Società Tioxide Europe s.r.l..

Nell'accordo del 24 febbraio 2004 è stato altresì individuato un percorso amministrativo per l'approvazione dei progetti di ripristino ambientale e l'autorizzazione al riutilizzo dei "gessi", nell'ambito di siti contaminati da bonificare, di ripristino di siti di cave, coltivate o abbandonate, nonché di operazioni di sigillatura di discariche successive alla chiusura dell'impianto.

In data 7 luglio 2004 il Comune di Follonica, preso atto dell'autorizzazione già rilasciata dalla Provincia di Grosseto (DD n. 1064 del 19 maggio 2004), ha autorizzato la società Follonica Cave e Miniere s.r.l. al ripristino morfologico ed ambientale della ex cava di quarzite posta in località Poggio Speranzona di Montioni, mediante l'utilizzo dei "gessi" provenienti dal ciclo di produzione della Tioxide, rilasciando in pari data la concessione edilizia a ciò necessaria;

A seguito della scadenza della concessione d'uso dell'area, rilasciata alla società Follonica Cave e Miniere s.r.l., le sopra citate autorizzazioni sono state volturate al Comune di Scarlino, al quale è affidata la gestione del complesso agricolo forestale regionale "Bandite di Scarlino" (in cui l'ex cava di quarzite è situata), in forza di convenzione tra i comuni competenti ai sensi della l.r. 39/2000, stipulata in data 19 dicembre 2001 rep. 2088 e registrata a Grosseto il 4 gennaio 2002 al n. 53.

In ottemperanza agli impegni assunti con il sopra citato accordo del 24 febbraio 2004 ed al fine di evitare che le attività di Tioxide potessero essere interrotte a causa della mancata

disponibilità di siti alternativi in cui impiegare i “gessi”, nonché al fine di assicurare la continuità degli interventi già avviati per il ripristino ambientale e morfologico dell'ex cava di quarzite di Poggio Speranzona, il Comune di Scarlino, con DD 217 del 29 marzo 2005, ha affidato alla Tioxide l'attività di fornitura e abbancamento dei “gessi”, come meglio specificata nella convenzione stipulata tra il Comune e la società in data 5 aprile 2005.

La suddetta convenzione, con scadenza il 4 aprile 2014, prevedeva che, nel corso della sua durata, dovessero essere conferiti complessivamente dalla Tioxide 1.800.000 tonnellate di gessi nell'area sottoposta a ripristino ambientale e morfologico suddivisa in quattro lotti come di seguito riportato:

Riepilogo volumi

| | Volume progetto (mc) | Volume abbancato (mc) | Volume residuo (mc) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lotto I | 393.000 | 289.000 | 104.000 |
| Lotto II | 426.000 | 369.000 | 57.000 |
| Lotto III | 295.000 | 158.000 | 137.000 |
| Lotto IV | 370.000 | 259.000 | 111.000 |
| Totale | 1.484.000 | 1.075.000 | 409.000 |

CONSIDERATO che

La direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.) ha accolto una nozione di “recupero” estesa a “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia *di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*”, ed ha assegnato agli Stati membri obiettivi rigorosi sull'utilizzo dei rifiuti in sostituzione di altri materiali anche nelle operazioni di “colmatazione”.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale.) prevede che:

- i rifiuti da avviare a smaltimento finale debbono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di recupero, e considerando prioritarie, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 179);
- lo smaltimento dei rifiuti costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti e presupponga la verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero (art. 182);
- il recupero dei rifiuti consenta la sostituzione di altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (art. 183);
- competa alle regioni l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (art. 196);
- le autorità competenti possano stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per, in particolare, attuare specifici piani di settore finalizzati alla riduzione, al recupero ed all'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonché per la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti (art. 206).

Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 214 del d.lgs. 152/2006, il Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16 aprile 1998, serie generale, individua i casi e le condizioni per autorizzare le attività di recupero nelle forme semplificate di cui al capo IV del d.lgs. 152/2006. Al di fuori di tali casi il recupero dei rifiuti non pericolosi può essere autorizzato ai sensi e con le procedure dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, valutata l'assenza di rischi per la salute umana e per l'ambiente.

La legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2014 n. 61, attribuisce alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto, mentre rimane di competenza delle province la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e più in generale il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Fatta eccezione per le autorizzazioni relative alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi (con esclusione delle discariche per rifiuti inerti), agli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico ed agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, la l.r. 28 ottobre 2014 n. 61 stabilisce che le funzioni autorizzative sopra citate rimangano in capo alle province fino al trasferimento, a favore della Regione, del personale e delle risorse finanziarie secondo le procedure previste dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

La l.r. 25/1998 prevede inoltre:

- all'art. 4, l'attivazione di interventi volti alla riduzione dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti anche negoziali;
- all'art. 9, che il piano regionale definisca i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi nei luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei relativi processi di commercializzazione.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti per lo stabilimento della Società Tioxide Europe, s.r.l. prevede, nel contesto dell'obiettivo generale "Aumento del riciclo e del recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e speciali", la linea d'intervento/azione "riduzione della produzione e riutilizzo dei gessi prodotti dal Polo Chimico di Scarlino"

La Società Tioxide Europe s.r.l. con sede legale in Scarlino (GR):

- é l'unico produttore di biossido di titanio in Italia, nello stabilimento di Scarlino;
- nell'anno 1988 ha cessato lo scarico in alto mare di reflui fortemente acidi, in ottemperanza alle norme ambientali per la salvaguardia del Mare Mediterraneo, ed ha adottato la metodologia della "neutralizzazione" con la messa a terra dei gessi risultanti;
- produce circa 430.000 tonnellate/anno di rifiuto costituito da solfato di calcio biidrato contenente ossido di ferro, denominato "gesso rosso" e contraddistinto dal codice CER 061101, che è originato nella fase di desolfurazione degli effluenti del ciclo di produzione del biossido di titanio;
- già dal 1998 ha avviato sperimentazioni per verificare la possibilità di utilizzare il gesso rosso in operazioni di recupero in modo compatibile con l'ambiente, nell'ambito della strategia di

riduzione della quantità di gessi chimici da smaltire in discarica, ed intende proseguire nelle ricerche e sperimentazioni per favorire il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti prodotti.

L'utilizzo del gesso chimico in operazioni di recupero ambientale potrebbe comportare inoltre benefici ambientali ed economici quali il risparmio di materie prime non rinnovabili (terra di coltivo ed argilla), altrimenti necessarie per l'esecuzione delle opere, nonché l'uso di materiale disponibile ed a basso costo, che risolve il problema dell'indisponibilità delle equivalenti materie prime sul mercato.

I risultati delle attività di monitoraggio condotte da ARPAT sull'utilizzo dei gessi prodotti dalla Tioxide in interventi di recupero ambientale, tra cui in particolare il ripristino morfologico ed ambientale della ex cava di quarzite posta in località Poggio Speranzona di Montioni, sono riportati nell'allegato A) al presente accordo;

Con nota del 2 febbraio 2015 prot 805/RIN il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interpellato l'Helpdesk della Commissione europea, ha confermato che i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente, non costituiscono attività di smaltimento rifiuti, ma operazione di recupero, e pertanto non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2208/98/CE e 2006/21/CE;

Con ordinanza del 17 marzo 2015, n. 1382, il Consiglio di Stato, sez. V, nell'ambito del giudizio di appello proposto dalla Provincia di Bari per la riforma della sentenza TAR Puglia – Bari, sez. I, del 9 aprile 2014 n. 471, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione del regime autorizzatorio cui il riempimento di cave deve soggiacere;

L'ordinanza del Consiglio di Stato sopra citata tra origine da una controversia riguardante una cava in esercizio e non una cava dismessa, come quella di Poggio Speranzona, equiparabile a tutti gli effetti ad una qualunque altra area degradata, per il cui il ripristino ambientale e morfologico, in assenza di attività estrattiva, possono essere utilizzati solo rifiuti diversi da quelli di estrazione o, in alternativa, materie prime non rinnovabili;

Tenuto conto pertanto della necessità di garantire il completamento delle attività di recupero ambientale e morfologico in atto, considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ed i benefici ambientali ed economici derivanti dall'utilizzo dei "gessi", e considerato altresì il parere, sopra citato, reso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle indicazioni già fornite dai competenti organi dell'Unione Europea, i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo intendono individuare un percorso condiviso, impegnandosi sin da ora e se necessario a rivedere i contenuti del medesimo Accordo all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART 1 Oggetto

1. Con il presente accordo le parti firmatarie intendono:

- a) confermare e rinnovare gli impegni già assunti in forza dell'accordo volontario per l'impiego in operazioni di recupero dei "rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione del biossido di titanio", del 24 febbraio 2004;
- b) fare proprie le finalità e ribadire gli impegni assunti con l'accordo approvato con delibera della GRT n. 1072/2009 siglato dalla Regione e da Tioxide e del protocollo 28 ottobre 2011 sottoscritto dalla Provincia di Grosseto, dal Comune di Scarlino e dalla Tioxide, entrambi finalizzati al potenziamento ambientalmente sostenibile dello stabilimento Tioxide di Scarlino;

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente accordo individua gli impegni delle parti firmatarie per l'utilizzo, in attività di recupero ambientale e morfologico nell'ambito della ex cava di Montioni in Comune di Follonica, dei "rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione del biossido di titanio", in appresso denominati "gessi", provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio dello stabilimento di Scarlino della Società Tioxide Europe s.r.l..

ART 2

Impegni di Tioxide

1. La Tioxide si impegna preliminarmente a provvedere agli interventi richiesti dal Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino con nota del 19/11/2014 prot. 16381 e successiva intimazione del 13/01/2015 prot. 502 e dal Comune di Follonica con Ordinanza Sindacale n. 8/2015 del 19/01/2015, in merito alle criticità legate alla stabilità del gesso abbancato sul versante meridionale della ex cava ed alle fuoriuscite di acqua, fenomeno imprevisto e circoscritto ad una limitata porzione dell'area interessata dal ripristino.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Tioxide si impegna a garantire sin da subito la stabilità dell'opera e il trattamento delle acque in uscita per renderle compatibili con l'ambiente ricettore nonché si impegna a provvedere, in collaborazione con gli enti competenti e prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 per il recupero ambientale e morfologico della ex cava, alla conclusione delle verifiche necessarie all'individuazione delle cause del fenomeno e delle conseguenti soluzioni definitive.

3. La Tioxide, ottemperato a quanto previsto ai precedenti commi, si impegna altresì:

- a) ad attivare tutte le iniziative finalizzate al riutilizzo e all'individuazione di possibili soluzioni per la riduzione dei gessi provenienti dal proprio ciclo produttivo.
- b) ad individuare soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle performance ambientali degli impianti dello stabilimento di Scarlino;
- c) ad attivarsi per l'individuazione di altri siti per lo smaltimento e/o l'utilizzo dei gessi in attività di recupero ambientale la cui valutazione sarà sottoposta a processo partecipativo di cui alla LR 46/2013;
- d) al mantenimento degli attuali livelli occupazionali creando le condizioni necessarie anche per un incremento occupazionale, come più volte sottolineato dalle OO.SS.e dalle RSU (lettera di intenti 4 settembre 2009), qualora le condizioni di mercato lo consentano;
- e) a sottoscrivere una convenzione con la Regione Toscana per finanziare le attività di monitoraggio da svolgere a cura di ARPAT.

4 La Tioxide si impegna inoltre:

- a) a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica relativamente alla corrette modalità di gestione e riutilizzo dei gessi rossi, con particolare riguardo agli aspetti geologici, idrogeologici, agro-forestali, ecologici e chimico-fisici, fornendo la propria esperienza nella movimentazione e nel trattamento del gesso rosso, al fine di rispettare le caratteristiche prestazionali richieste per ottenere il grado di rinaturalizzazione necessario al recupero finale del sito;

b) a monitorare e gestire, in solido con il titolare del progetto, il sito in oggetto dell'intervento e le aree circostanti definite in sede progettuale per almeno 7 (sette) anni dalla data di completamento dell'opera di ripristino, con particolare attenzione alla cura delle specie vegetali ed alla regimazione idraulica, per un ottimale recupero paesaggistico del sito rispetto all'ambiente circostante.

c) assicurare la rispondenza delle caratteristiche tecniche e ambientali del gesso rosso in relazione al tipo di recupero da realizzarsi anche mediante l'effettuazione di analisi, test di cessione, prove di caratterizzazione fisico meccaniche e di caratterizzazione geotecnica;

d) presentare alla Provincia di Grosseto, all'A.R.P.A.T. territorialmente competente, al Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino e al Comune di Follonica, una relazione annuale descrittiva di tutte le attività svolte.

5. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la Tioxide provvede a sottoporre alle altre parti firmatarie un programma di interventi per l'adempimento degli obblighi, riportati ai commi precedenti.

6. La Tioxide si impegna altresì a corrispondere agli Enti una cifra pari a € 0,60/ton. per le quantità del rifiuto usato in attività di recupero ambientale e morfologico. Il suddetto importo costituisce equo ristoro, ai fini della copertura dei costi di gestione derivanti dal presente accordo per studi, ricerche e progetti ambientali. Tali somme saranno ripartite nel seguente modo: il 25% al Comune di Scarlino quale Comune sede di impianto e il 75% al Comune di Follonica quale Comune interessato all'intervento di ripristino morfologico mediante il gesso.

7. Oltre a quanto previsto al comma 6, la Tioxide si impegna a concordare nelle successive convenzioni un indennizzo da corrispondere al Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino a copertura del mancato guadagno per la gestione discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

8. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, successivo a quello di riferimento, la Soc. Tioxide Europe s.r.l. dovrà trasmettere la relazione annuale descrittiva degli interventi svolti comprensiva delle quantità conferite e delle somme da corrispondere ai sensi dei commi 6 e 7.

9. I pagamenti di cui ai commi 6 e 7 dovranno essere effettuati entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART 3

Condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione all'utilizzo dei gessi in operazioni di recupero ambientale

1. L'utilizzo dei gessi originati dallo stabilimento della Tioxide in operazioni di recupero ambientale deve essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali e secondo modalità che garantiscano un'elevata protezione dell'ambiente nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. In particolare l'utilizzo dei gessi non deve determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, non deve causare inconvenienti da rumori ed odori e non deve recare danno al paesaggio ed a siti di particolare interesse.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ente competente verifica che l'utilizzo dei "gessi" sia idoneo alla realizzazione del progetto di recupero ambientale e morfologico dell'area, con particolare riferimento al rischio di instabilità, liquefazione e dilavamento nonché, tramite parere di ARPAT, al rischio di inquinamento delle matrici ambientali.

3. Il progetto di recupero ambientale del sito deve contenere tutti gli elementi conoscitivi e progettuali finalizzati al raggiungimento del miglior reinserimento ambientale del sito oggetto dell'intervento garantendo un'elevata protezione ambientale, nonché gli accorgimenti necessari per il rispetto dei vincoli presenti secondo la normativa vigente e le migliori pratiche correnti. In particolare, dovrà contenere tutti i dati e le informazioni che evidenzino che le operazioni di recupero non determinano alcun rischio per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, non causano inconvenienti da rumori ed odori e non danneggiano il paesaggio ed i siti di particolare interesse.

4. Le operazioni di recupero devono essere approvate, attuate e controllate nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti, in particolare deve essere messo in atto un adeguato sistema di monitoraggio dei siti recuperati mediante l'utilizzo del gesso rosso ed a tal fine il progetto di recupero ambientale deve contenere un programma di monitoraggio ambientale su base trimestrale effettuato dal gestore e verificato da ARPAT a cura e spese dell'Azienda, con 2 (due) monitoraggi all'anno effettuati in contraddittorio.

ART 4 Controlli

1. Oltre al monitoraggio di cui all'art. 3 la Provincia e i Comuni interessati (Comune di Follonica e Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino), avvalendosi di ARPAT, potranno richiedere ulteriori controlli trasmettendo alla Regione i risultati anche ai fini della redazione del rapporto relativo all'attuazione del presente accordo.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, qualora, a seguito delle attività di controllo, si accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo o si riscontri un deterioramento delle zone interessate al monitoraggio, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la sua eventuale messa in sicurezza, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi entro il termine prefissato.

ART 5 Impiego dei gessi nell'ambito delle attività di recupero ambientale e morfologico dell'ex cava di quarzite di Poggio Speranzona in località Montioni

1. Al fine di assicurare il completamento delle attività recupero ambientale e morfologico dell'ex cava di quarzite di Poggio Speranzona, in località Montioni, la Provincia provvede al rilascio, a favore del soggetto, avente i requisiti richiesti dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, individuato dal Comune di Scarlino– Gestione complesso agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”- in accordo con il Comune di Follonica e su indicazione di Tioxide, previa verifica dei requisiti tecnici di legge e di capacità finanziaria, dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, necessaria all'utilizzo dei gessi nelle operazioni di risistemazione e il reinserimento ambientale del sito. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 sono altresì acquisiti tutti i titoli eventualmente necessari, ivi compresi quelli edilizi, e la relativa autorizzazione potrà costituire, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici.

2. Ai fini di cui al comma 1 le parti concordano, tenuto conto dei risultati delle attività di monitoraggio condotte da ARPAT, citate in premessa, nel ritenere che l'impiego dei “gessi” prodotti da Tioxide nelle attività di cui al medesimo comma 1, si configuri come operazione di recupero di rifiuto non pericoloso che può essere autorizzata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.

152/2006, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente accordo, nonché previa effettuazione dei test di cessione. Qualora si dovesse verificare il superamento delle CSC e delle concentrazioni limite dei test di cessione di cui al DM 25 febbraio 1998, si procederà, secondo quanto previsto dall'art. 20 quinquies della l.r. 25/1998, all'effettuazione dell'analisi di rischio, quale strumento decisionale di supporto applicato con riferimento alle metodologie ed ai criteri previsti dalla Parte IV titolo V del d.lgs. 152/2006.

3. La Tioxide, oltre a quanto previsto all'articolo 2 del presente accordo, garantisce il conferimento dei quantitativi di "gessi" necessari a consentire l'integrale riempimento dell'ex cava ed il completamento del progetto. A garanzia della piena ed esatta esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la Tioxide, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, si impegna a costituire idonea fideiussione, a favore della Provincia di Grosseto.

4. Il Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino, provvederà alla individuazione, attraverso bando di gara ad evidenza pubblica, della direzione dei lavori o organo di controllo e vigilanza, facendosi carico dei relativi costi fino a rendere l'opera di ripristino finita. La commissione di gara giudicatrice sarà composta da tecnici dei Comuni di Follonica e Scarlino.

5. Il Comune di Scarlino – GPARF Bandite di Scarlino, per le aree di ripristino morfologico ed ambientale della ex cave di Montioni, in accordo con il Comune di Follonica, nominerà un tecnico collaudatore, il quale provvederà alla verifica al termine dei lavori di ripristino della corretta esecuzione degli stessi in relazione alle previsioni progettuali. Qualora in sede di collaudo delle opere venissero rilevati difetti e/o difformità rispetto ai progetti, la Tioxide provvederà all'esecuzione degli interventi necessari nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dal collaudatore.

6. Decorso inutilmente i termini di cui al comma 5, la Provincia di Grosseto (o la Regione a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22) agirà in via sostitutiva, con escussione della fideiussione prestata ai sensi del comma 3.

ART 6

Individuazione di siti per lo smaltimento o l'utilizzo dei gessi nell'ambito di attività di recupero ambientale.

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 5 le parti si impegnano anche ad attivare tutte le procedure necessarie a far sì che le aree limitrofe all'attuale zona interessate dalle operazioni di ripristino nell'ambito dell'area dell'ex cava di Poggio Speranzona, che sono state oggetto di coltivazione per l'estrazione della quarzite, possano essere anch'esse oggetto di ripristino.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, le parti fin da ora convengono, fatti salvi ulteriori accertamenti di natura tecnica, sulla possibilità di estendere il progetto di recupero ambientale e morfologico di cui all'art. 5 del presente accordo anche alla adiacente porzione di area sulla quale doveva essere realizzato il secondo modulo della discarica di Poggio Speranzona, mai autorizzato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Comune di Scarlino – Gestione complesso agricolo forestale regionale "Bandite di Scarlino"- si impegna a realizzare tutte le indagini necessarie ad attestare l'assenza di fenomeni di contaminazione eventualmente derivanti dalla adiacente area per effetto della ormai cessata attività di coltivazione del primo modulo, fase 1, della discarica di Poggio Speranzona.

4. La Provincia si impegna ad attivare le procedure necessarie alla chiusura e/o ripristino ambientale del primo modulo, fase 2, della discarica di Poggio Speranzona.

ART 7

Durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo è stabilita in 5 anni, prevedendo comunque una verifica intermedia da effettuarsi annualmente.

2. Il Comune di Follonica viene individuato quale Comune con compiti di coordinamento dei soggetti locali firmatari del presente accordo e per le verifiche intermedie e finali previste, di cui relaziona periodicamente al Presidente del Collegio di vigilanza di cui al successivo art. 8.

ART 8

Collegio di Vigilanza

1. Le parti costituiscono il "Collegio di Vigilanza per la gestione dell'accordo di seguito denominato "Collegio di Vigilanza", presieduto dall'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana che ne assicura il funzionamento e provvede alla sua convocazione.

2. Il Collegio di Vigilanza è costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti, si riunisce due volte all'anno e redige un rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo. Ciascuna delle parti può chiederne la convocazione.

3. Al Collegio di vigilanza é demandato il compito:

- a) di vigilare sul rispetto e sull'attuazione degli impegni assunti con il presente accordo;
- b) accertare eventuali ritardi e inadempienze.

ART 9

Clausola risolutiva espressa

1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di mancato rispetto da parte della Tioxide del termine di presentazione e dei contenuti del programma di cui all'articolo 2 e degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo,

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia e il Comune di Follonica d'intesa con le altre parti firmatarie, dichiarano alla Tioxide di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

ART 10

Modifiche dell'accordo

1. Ove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito dell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 1382 del 17 marzo 2015, ritenesse che l'attività di riempimento di cave, anche dismesse, con rifiuti diversi da quelli di estrazione sia soggetta alla normativa in materia di discariche, le parti si impegnano conseguentemente ad adeguare i contenuti del presente Accordo nonché i procedimenti già avviati ed i titoli abilitativi eventualmente già rilasciati e a porre in essere tutte le attività necessarie al suddetto adeguamento.

REGIONE TOSCANA _____

PROVINCIA DI GROSSETO _____

COMUNE DI FOLLONICA _____

COMUNE DI GAVORRANO _____

COMUNE DI SCARLINO _____

SOC. HUNTSMAN TIOXIDE EUROPE s.r.l. _____

FILCTEM-CGIL _____

UILTEC -UIL _____

UGL-CHIMICI _____

R.S.U. _____

FIALC-CISAL _____

FLERICA-CISL _____